



# COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 115 del 24-07-12

COPIA

Oggetto: CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE  
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" DI  
DECIMOMANNU PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE  
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA DI CUI ALLA L.R. 17/1999.

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di luglio, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 09:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	P
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5      Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata con le note prot. n. 4521 del 04.04.2012 e prot.n.9073 del 09.07.2012 dal Dirigente scolastico del locale Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di contributo per l’attività sportiva scolastica;

Considerato che la Scuola ha richiesto un contributo economico anche alla Regione Sardegna ai sensi dell’art.24 della Legge Regionale 17/1999, risultati però insufficienti per portare a termine quanto programmato;

Ritenuto che la predetta istanza sia meritevole di attenzione in quanto l’attività sportiva avente finalità educativa, è ritenuta da questo Comune particolarmente pregnante per la crescita psico-motoria degli studenti e perché finalizzato a combattere la dispersione scolastica, particolarmente rilevante nel territorio della provincia di Cagliari;

Considerato che:

- l’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, che ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell’elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell’ art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 che dispone che, sempre a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;

Dato atto che:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

Atteso che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l’entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di’ iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni o enti che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Considerato pertanto che in quest’ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’Ente, che quest’ultimo svolge normalmente attraverso l’opera di terzi e nell’interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione”;

Atteso pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

Considerato che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

Atteso altresì che:

- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;
- tra le attività suddette possa ricomprendersi il sostegno alla progettualità didattica degli istituti scolastici presenti nel territorio, in particolare quelli che favoriscono la riduzione dell'abbandono scolastico incentivando per esempio la partecipazione degli studenti delle scuole presenti nel territorio comunale a attività culturali in contesti nazionali;

Ravvisata l'opportunità di intervenire con la concessione di un sostegno economico di €.830,00 a favore del locale Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” quale supporto economico per l'attuazione del suddetto progetto;

Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000, dal Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile,

Accertato che al momento della votazione risultano:

Presenti: Arnaldo Cocco, Massimiliano Mameli, Fabrizio Bachis, Alberta Grudina;

Assenti : Luigi Porceddu, Barbara Manca;

Con votazione unanime

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa;

di concedere un sostegno economico di €.830,00 a favore del locale Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” quale ristoro parziale delle spese sostenute per consentire l'attività sportiva scolastica;

il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà ad impegnare e a liquidare la somma di €.830,00, con imputazione sul cap 4453/391/2012 da destinare al suddetto Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Decimomannu;

Con successiva votazione unanime

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

**Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Decimomannu, 24/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Donatella Garau

**Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Decimomannu, 24/07/2012

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Luigi Porceddu

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Donatella Garau

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Maria Rita Pischedda

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Rita Pischedda

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale